

6_L'ITALIA DEL SETTECENTO

A. Perego, *L'Accademia dei pugni*, 1766 [p. 179]



IL CAFFÈ
OSSIA
BREVI E VARJ DISCORSI
DISTRIBUITI IN FOGLI PERIODICI
Dal Giugno 1764.
a tutto Maggio 1765.
TOMO I.



BRESCIA, MDCCLXV.
TAMPE DI GIAMMARIA RICCARDI
LICENZA DE' SUPERIORI.
In Milano da GIUSEPPE GALEAZZI
Stampatore e Libraio.



I sovrani, o talvolta perfino singoli individui, promossero la fondazione di **Accademie di agricoltura**, nelle quali si discutevano temi economici, si scambiavano esperienze e si promuovevano innovazioni pratiche; ad esempio, l'introduzione del riso, del mais e della patata fu favorita da numerose Accademie italiane come soluzione agronomica che avrebbe potuto dare grandi risultati in termini sia di incremento della produzione sia di miglioramento della dieta alimentare. Si accrebbe anche il numero di **Accademie delle scienze**, i cui soci si interessavano a questioni teoriche di matematica, fisica, chimica da applicare a **invenzioni tecniche**, che spesso ebbero una **ricaduta economica** immediata e positiva. Le manifatture tessili, ad esempio, trassero vantaggio dalle nuove tecniche che gli studi di chimica idearono per la tintura dei prodotti e dalle nuove macchine messe a punto dagli ingegneri.

LA DOPO LA PACE DI AQUISGRANA (1748)



[carta p. 172]

I. I caratteri dell'Italia tra Seicento e Settecento

Quattro principali realtà politiche:

1. Il Regno di Sardegna (Savoia)
2. Ducato di Milano e Granducato di Toscana (Asburgo)
3. Stato della Chiesa
4. Regno di Napoli (Borbone)

Applicato all'età moderna, il termine "Italia" esprime un **concetto geografico e culturale**, non un'entità politica. Infatti, mentre in gran parte dell'Europa si erano formate monarchie nazionali che governavano ampi domini, nel territorio italiano continuavano a essere presenti **molteplici unità statali**, differenti per dimensioni e regimi politici.

[p. 172]

2. L'Italia del Settecento, tra **riflessione intellettuale** e **riforme**.

L'interpretazione storiografica di **F. Venturi**.

Non ci stupiremo dunque vedendo che i maggiori frutti teorici del riformismo italiano non stiano nelle teorie politiche, ma nelle discussioni sulla legislazione civile e penale e nello studio dell'economia. La volontà di fare un po' di bene e cioè anche di concentrare tutto se stesso sulla società civile, svalutando ogni altra attività, s'incarna a Milano in Beccaria che si ispira a Montesquieu, all'Enciclopedia, a Helvétius¹ [...]. Beccaria diventa di colpo lo scrittore italiano più noto, tradotto, letto e commentato di tutta l'Europa dei lumi. [...] La mediazione francese facilita la diffusione, ma non fa che mettere in risalto i caratteri di quel trattatello che è forse il più bel frutto del nostro Settecento. [...]

Sezione Uno storico che ha cambiato la storia.

Franco Venturi (p. 200), *La circolazione delle idee*, 1954 [pag. 205]

Il metodo: l'intreccio di storia politica e storia delle idee [pag. 201]

Un esempio concreto di ciò si ebbe all'inizio degli anni Sessanta del Novecento, quando, in occasione dell'imminente centenario della prima edizione del volume *Dei delitti e delle pene* di Cesare **Beccaria** (1764), Venturi non soltanto ripubblicò l'opera per l'editore torinese Einaudi (1965), ma corredò il testo di una raccolta di fonti (testi, lettere, documenti) relative al dibattito che esso aveva suscitato nell'Europa contemporanea. Si trattava di un contributo prezioso, perché permise di riconoscere la **circolazione europea del pensiero di Beccaria** e, al contempo, di mettere in luce quell'intenso **scambio tra cultura e politica**, tra intellettuali e uomini di potere che, secondo Venturi, costituiva il carattere peculiare dell'Illuminismo.

2. L'Italia del Settecento, tra riflessione intellettuale e **riforme**.

La **concezione pubblica** dello Stato.



Pietro Batoni, *Pietro Leopoldo con Giuseppe II*, 1769
[p. 171]

La mia convinzione è che **un sovrano**, anche ereditario, è **soltanto un delegato** e un impiegato **del popolo**, al quale deve **rivolgere tutte le sue cure**, pene, veglie; che **a ogni paese occorre una legge fondamentale, un contratto tra il popolo e il sovrano** che **limiti** l'autorità e il potere di quest'ultimo; che **quando il sovrano non osserva la legge** fondamentale, egli rinuncia di fatto alla sua carica **e non si è più tenuti ad obbedirgli**.

Pietro Leopoldo alla sorella Maria Cristina

2. L'Italia del Settecento, tra riflessione intellettuale e **riforme**



3. La politica delle riforme negli Stati italiani.

L'Italia asburgica: IL DUCATO DI MILANO

[p. 183]



Definizioni sociologiche della burocrazia

Nel sistema politico-sociale dell'Antico regime, l'organizzazione della burocrazia era dunque decisamente più approssimativa rispetto a oggi. Per questo motivo, la definizione di "burocrazia" data dal sociologo **W. Fischer** può essere applicata con molte riserve al XVIII secolo: Fischer sostiene infatti che per burocrazia si deve intendere «un corpo di uomini specificamente addestrati, esaminati e nominati, indipendenti dalla congiuntura politica, imparziali nell'adempire i loro compiti, interamente stipendiati e pensionati dallo Stato, e da questo solo impiegati, soggetti ad un ordine gerarchico nell'ambito del quale fanno carriera per anzianità o per merito, o per entrambe le cose».

Il sociologo **Max Weber** sottolinea invece come la burocrazia sia un fenomeno caratteristico dell'età moderna, in quanto modo di **organizzazione razionale dello Stato**, che sostituisce alle istituzioni e ai rapporti personali – e fortemente arbitrari – dell'Antico regime un sistema amministrativo fondato sull'applicazione imparziale delle regole.

[La storia che vive. *La burocrazia: un'organizzazione razionale dello Stato?*, p. 184];

3. La politica delle **riforme negli Stati italiani.**

L'Italia asburgica: IL DUCATO DI MILANO. **Beccaria** e la riforma della **giustizia**

“ Capitolo 12 Fine delle pene

Dalla semplice considerazione delle verità fin qui esposte egli è evidente che il fine delle pene non è di tormentare ed affliggere un essere sensibile, né di disfare un delitto già commesso.

Può egli in un corpo politico, che, ben lungi di agire per passione, è il tranquillo moderatore delle passioni particolari, può egli albergare questa inutile crudeltà strumento¹ del furore e del fanatismo o dei deboli tiranni? Le strida² di un infelice richiamano forse dal tempo che non ritorna le azioni già consumate? Il fine dunque non è altro che d'impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali. Quelle pene dunque e quel metodo d'infliggerle deve esser prescelto che, serbata la proporzione³, farà una impressione più efficace e più durevole sugli animi degli uomini, e la meno tormentosa sul corpo del reo.

Capitolo 16 Della tortura

Una crudeltà consacrata dall'uso nella maggior parte delle nazioni è la tortura del reo mentre si forma il processo, o per constringerlo a confessare un delitto, o per le contraddizioni nelle quali incorre, o per la scoperta dei complici, o per non so quale metafisica ed incomprensibile purgazione⁴ d'infamia, o finalmente per altri delitti di cui potrebbe esser reo, ma dei quali non è accusato. Un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice, né la società può toglierli la pubblica protezione, se non quando sia deciso ch'egli abbia violati i patti coi quali le fu accordata. ”

Cesare Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, dall'edizione on line della riproduzione in facsimile dell'edizione originale pubblicata anonima in Livorno nel 1764 (http://www.liberliber.it/mediateca/libri/b/beccaria/dei_delitti_e_delle_pene/html/sommario.htm)

1. Strumento.
2. Grida.

3. Tra delitto commesso
e pena comminata.

4. Liberazione.

3. La politica delle **riforme negli Stati italiani.**

L'Italia asburgica: **IL DUCATO DI MILANO. Beccaria** e la riforma della **giustizia**



**Allegoria della Giustizia, da *Dei delitti e delle pene*, 1764
[Dossier FONTI, Fonte 1, p. 195]**



Allegoria della Giustizia, da Antonio Silla, *Il diritto di punire*, 1772

3. La politica delle **riforme negli Stati italiani.**

L'Italia asburgica: **LA TOSCANA DI PIETRO LEOPOLDO. Il Codice leopoldino.**

“ Con la più grande soddisfazione del Nostro paterno cuore abbiamo finalmente riconosciuto che la mitigazione delle pene congiunta con la più esatta vigilanza per prevenire le reazioni, e mediante la celere spedizione dei processi, e la prontezza, e sicurezza della pena dei veri delinquenti, invece di accrescere il numero dei delitti ha considerabilmente diminuiti i più comuni, e resi quasi inauditi gli atroci, e quindi Siamo venuti nella determinazione di non più lungamente differire la riforma della Legislazione Criminale, con la quale abolita per massima costante la pena di morte, come non necessaria per il fine proposti dalla Società nella punizione dei rei, eliminato affatto l'uso della tortura, la confiscazione dei beni dei delinquenti, come tendente per la massima parte al danno delle loro innocenti famiglie che non hanno complicità nel delitto [...].

In tutte le cause criminali dovrà essere assegnato un difensore all'imputato povero o miserabile; ed al detto difensore si dovrà comunicare la copia degli atti del processo, e dargli comodo di conferire col medesimo imputato ancorché sia carcerato onde possa rilevare i lumi [le ragioni] per la di lui difesa.

Abbiamo veduto con orrore con quanta facilità nella passata legislazione era decretata la pena di morte per delitti non gravi. Avendo considerato che l'oggetto della pena deve essere la soddisfazione al privato ed al pubblico danno, la correzione del reo, la sicurezza nei rei dei più gravi e atroci delitti che non restino in libertà di commetterne altri, e finalmente il pubblico esempio che tale efficacia e moderazione insieme si ottiene più che con la pena di morte, con la pena dei lavori pubblici, i quali servono di esempio continuato e non di un momentaneo terrore che spesso degenera in compassione, e tolgono la possibilità di commettere nuovi delitti, e non la possibile speranza di veder tornare alla società un cittadino utile e corretto; avendo altresì considerato che una ben diversa legislazione potesse più convenire alla maggior dolcezza, e docilità di costumi del presente secolo, e specialmente nel popolo toscano, siamo venuti nella determinazione di abolire, come abbiamo abolito con la presente legge, per sempre la pena di morte contro qualunque reo. ”

Codice di legislazione penale del Granducato di Toscana, in C. Beccaria, *De' delitti e delle pene, con una raccolta di lettere e documenti*, a cura di F. Venturi, Einaudi, Torino 1978, pp. 258 e 270

3. La politica delle **riforme negli Stati italiani.**

L'Italia borbonica: **NAPOLI E LA SICILIA.**

“Mi sono riservato in ultimo, per terminare con una buona notizia, di parlarvi con un po' di vanità, dell'abolizione dell'Inquisizione: questo terribile mostro è stato abbattuto il giorno 27 del mese di marzo, giorno memorabile quant'altri mai in questo paese per il re Ferdinando IV. Io vi ho partecipato con una grande cerimonia e in gran pompa, accompagnato dall'arcivescovo, dal comandante dei soldati, dal Senato della città e da tutti i capi dei tribunali e dei magistrati. Tutti si erano riuniti davanti a me e anche molta altra gente di rango che le guardie hanno fatto entrare. A dir il vero, mio caro amico, io mi sono commosso e ho pianto. È stata la sola e unica volta in cui io abbia ringraziato il cielo d'avermi fatto venir via da Parigi per utilizzarmi come strumento di questa grande opera. Dopo la cerimonia, ho fatto subito staccare tutti gli stemmi del tribunale e principalmente la mano con la spada che era sopra la porta con accanto queste parole: *Deus judicat causam tuam* [Dio giudica la tua causa]. Dopo ho fatto aprire le porte delle prigioni per consegnare ai vescovi e prigionieri; vi ho trovato tre vecchie donne, i rifiuti dell'umanità, accusate di sortilegio: io le ho rimandate alle loro case. Tutta questa grande operazione, di cui si temeva molto per il momento dell'esecuzione, si è svolta con la massima tranquillità e anche con l'approvazione delle persone più sensate.”

[Dossier FONTI, Fonte 3, p. 197]